



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott. Francesco Micela	Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice rel. ed est.
dott.ssa Donata D'Agostino	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 3232/2024 R.G., vertente

tra

PRIMAVERA SANTO ORAZIO, nato ad Acireale (CT) il 2/7/1981 (C.F.: PRMSTR81L02A028I), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Andrea Nunzio Russo, dal quale è rappresentato e difeso

ricorrente

e

GIUFFRIDA SALVATORE, nato a Catania il 13/4/1956 (C.F.: GFFSVT56D13C351Y), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Girolamo Rubino, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Giuseppe Impiduglia e Sergio Giovanni Verga

resistente

nei confronti di

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ove sono domiciliati *ex lege*

e con l'intervento

del PUBBLICO MINISTERO.

Oggetto: ricorso *ex artt.* 22 D.Lgs. 150/2011 e 281 *decies* e ss. c.p.c.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex artt.* 22 D.Lgs. 150/2011 e 281 *decies* e ss. c.p.c. depositato in data 12/3/2024, Primavera Santo Orazio, premettendo di essere risultato il secondo dei non eletti alle elezioni dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25/9/2022 nel Collegio Circoscrizionale Provinciale di Catania, lista n. 1 "*DE LUCA SINDACO SICILIA - SUD CHIAMA NORD*", e che il candidato Giuffrida Salvatore, primo dei non eletti, era subentrato nella carica di deputato regionale a Vasta Davide Maria, dichiarato ineleggibile con pronuncia del Tribunale di Palermo confermata dalla Corte di Appello di Palermo, chiedeva accertarsi e dichiararsi la ineleggibilità e/o incandidabilità del predetto Giuffrida, con decadenza dello stesso da tale carica, e, per l'effetto, correggersi il risultato delle elezioni, con sostituzione del ricorrente al Giuffrida e proclamazione del primo a consigliere e/o deputato nella XVIII legislatura della Regione Siciliana.

A sostegno del ricorso, il Primavera esponeva: che il Giuffrida, dirigente della Regione Sicilia Area 3 servizi interni presso la sede di Catania, era stato collocato in aspettativa soltanto in data 19/8/2022, e che, quindi, non risultava rispettato il termine di 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura (4/11/2022) prescritto dall'art. 8 L.R. n. 29/1951 per privare di effetto la causa di ineleggibilità, né l'analogo termine di 90 giorni prescritto dall'art. 10 L.R. cit.; che non poteva ritenersi applicabile in favore del Giuffrida l'art. 10 *bis* della predetta legge ("*Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura*"), in quanto lo stesso risultava già decaduto dalla possibilità di porsi in aspettativa, avendo superato i termini perentori di 180 o 90 giorni sopra indicati; che, in ogni caso, il provvedimento di collocamento in aspettativa del Giuffrida (D.D.S. n. 3256 del 12/8/2022) era affetto da nullità, in quanto, per un verso, era stato emesso "*per cariche pubbliche elettive*" ai sensi dell'art. 35 comma I del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana del 25/1/2022, piuttosto che ai sensi dell'art. 33 comma I di detto Contratto ("*per esigenze personali*"), e risultava sprovvisto del nulla osta del datore di lavoro (e, segnatamente, del Segretario Generale della Presidenza della Regione, Avv. Maria Mattarella), chiamato a valutare la compatibilità della aspettativa richiesta con le esigenze organizzative o di servizio, e, per altro verso, per impossibilità giuridica dell'oggetto, essendo stato concesso in ragione di un presupposto inesistente, non rivestendo il Giuffrida in quel momento alcuna "*carica pubblica elettiva*"; che, inoltre, durante l'intero periodo della campagna elettorale, il



Giuffrida aveva continuato a ricoprire e ad esercitare le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) e di DEC (direttore esecuzione contratto) presso la stessa Area 3 servizi interni di Catania A3.1 in cui ricopriva le funzioni di dirigente.

Con comparsa di risposta depositata il 7/5/2024 si costituiva in giudizio Giuffrida Salvatore, il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.

In particolare, il Giuffrida contestava, anzitutto, di essere un dirigente apicale della Regione Siciliana, in quanto preposto ad una semplice unità operativa di base (quella dei *"servizi interni presso la sede di Catania della Segreteria Generale"*), e, quindi, negava l'applicabilità dell'art. 8 comma I lettere d) ed e) L.R. 29/1951; in secondo luogo, invocava l'applicazione dell'art. 10 *bis* L.R. cit., essendosi posto in aspettativa con decorrenza 19/8/2022 e, quindi, nel rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (intervenuta il 10/8/2022) prescritto da tale disposizione per le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura; osservava, in terzo luogo, che, al momento del verificarsi dell'evento che aveva determinato le elezioni anticipate (costituito dalle dimissioni del Presidente della Regione Sebastiano Musumeci, intervenute il 4/8/2022), non risultava ancora spirato il termine *ex art.* 10 L.R. cit. di 90 giorni prima della scadenza naturale della legislatura (prevista per il 4/11/2022), termine scaduto piuttosto il 6/8/2022; eccepiva, in quarto luogo, l'inammissibilità ed infondatezza del rilievo di nullità del provvedimento di concessione dell'aspettativa (D.D.S. n. 3256 del 12/8/2022), deducendo la carenza di interesse in capo al ricorrente, e, nel merito, evidenziando che trattavasi di atto vincolato, il quale aveva raggiunto immediatamente il proprio scopo e consumato i propri effetti, non avendo effettivamente il Giuffrida svolto, per tutto il periodo dell'aspettativa (protrattosi fino al 25/9/2022), le funzioni connesse al proprio incarico dirigenziale (ivi comprese quelle connesse di RUP o DEC) né percepito la relativa retribuzione; in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità dell'art. 10 *bis* L.R. 29/1951, chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma II e dell'art. 10 comma II per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost.

Con memoria depositata il 13/5/2024 si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Assemblea



Regionale Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo.

All'udienza del 24/5/2024, le parti discutevano la causa, insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il PM concludeva per il rigetto del ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.

2. Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo.

Tale eccezione risulta fondata: invero, la chiamata in giudizio di tali Enti, in assenza di domande specifiche rivolte nei loro confronti, assume la veste di mera *litis denuntiatio* per i conseguenti eventuali adempimenti derivanti dalla definizione del giudizio.

3. Nel merito, occorre prendere le mosse dalla seguente incontestabile premessa: le elezioni regionali siciliane del 25/9/2022 sono state determinate – ai sensi dell'art. 10 comma II dello Statuto speciale della Regione Siciliana (*"in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi"*) – dalle dimissioni del Presidente della Regione Sebastiano Musumeci, intervenute il 4/8/2022, dalle quali è scaturita la convocazione dei comizi elettorali, giusta decreto dello stesso Presidente Musumeci, fatto oggetto di pubblicazione nella GURS del 10/8/2022.

Si è pertanto pacificamente verificata un'ipotesi di conclusione anticipata della legislatura: la conclusione della XVII legislatura, invero, avrebbe dovuto coincidere con il giorno 4/11/2022, data in cui si sarebbe completato il quinquennio rispetto alla data di svolgimento delle precedenti elezioni (5/11/2017), mentre, a causa delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate il 4/8/2022, la legislatura in questione si è conclusa anticipatamente, con conseguente pubblicazione in data 10/8/2022 del decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali.

Ebbene, la conclusione anticipata della legislatura determina, ai fini del computo del termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità, l'applicazione dell'art. 10 bis L.R. n. 29/1951 (rubricato *"Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura"*), il



quale così statuisce: *“in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali”*.

Pertanto, dato il chiaro tenore letterale della disposizione in commento, in tutte le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, indipendentemente dal momento in cui tale evento si verifichi – se, cioè, a ridosso della scadenza naturale, oppure con anticipo di oltre 180 o 90 giorni –, il termine per rimuovere qualunque causa di ineleggibilità è pari a 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo tale pubblicazione intervenuta il giorno 10/8/2022, il termine per la rimozione di qualsiasi causa di ineleggibilità andava a scadere, ai sensi dell'art. 10 bis cit., il 20/8/2022: pertanto, il collocamento in aspettativa del Giuffrida, domandato dal medesimo con richiesta del 12/8/2022 e decretato con decorrenza iniziale dal 19/8/2022 (e finale al 25/9/2022), rispettava pienamente il termine di legge.

E tale conclusione mantiene valore a prescindere dalla ritenuta applicabilità al Giuffrida di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 8 – previste per le figure c.d. apicali, tra cui *“i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia”* (comma 1., lettera d), ovvero *“i capi (...) degli uffici di diretta collaborazione (...) del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”* (comma 1., lettera e) – ovvero di quella prevista dall'art. 10 L.R. n. 29/1951 – estesa *“ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione”* (comma 1 bis) –, cause da rimuovere, in tutte le ipotesi di conclusione a termine della legislatura, mediante la cessazione dalle funzioni almeno centottanta giorni prima (art. 8 comma 2) o, rispettivamente, almeno novanta giorni prima (art. 10 comma 2) del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.

Invero, osservato che il Giuffrida, in quanto dirigente dell'unità operativa A3.1 sede di Catania, non risulta riconducibile ad alcuna delle figure apicali previste dall'art. 8 L.R. cit. (non avendo ricoperto né funzioni dirigenziali in *“strutture di massima dimensione”* o



“di dimensione intermedia”, né a capo di “uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”), e che lo stesso ha piuttosto diretto una mera unità operativa di base (v. art. 4 L.R. n. 10/2000) della Segreteria Generale della Presidenza della Regione (la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice del lavoro, proposto dal Giuffrida proprio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto *“all’attribuzione dell’incarico di Dirigente generale del Dipartimento affari extraregionali”*, non fa che confermare la attuale non inquadrabilità dello stesso quale dirigente apicale), con conseguente applicabilità del più breve termine (90 giorni) prescritto dall’art. 10 comma 2 L.R. 29/1951 per i *“dirigenti e funzionari dipendenti della Regione”* ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, tuttavia, nella fattispecie in esame la verifica del rispetto o meno di tale termine a ritroso appare del tutto priva di rilevanza.

Invero, come già osservato, la fattispecie in esame configura un caso di conclusione anticipata della legislatura, dalla quale consegue l’applicazione, a prescindere dal disposto degli artt. 8 e 10, del più breve termine di giorni 10 dalla pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, termine testualmente previsto dal citato art. 10 bis per la rimozione, proprio in ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, di *“tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione”*.

Giova, sul punto, richiamare un precedente provvedimento emesso da questo Tribunale, e, segnatamente, l’ordinanza del 25/1/2023 resa nel giudizio proposto da Venuti Domenico contro Safina Dario iscritto al n. 14707/2022 R.G., in cui si afferma espressamente: *“poiché il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell’8/8/2022 di convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 10/8/2022, il termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità va individuato nella data del 18/8/2022”* (recte 20/8/2022).

4. In proposito, non risultano invero in alcun modo condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente al fine di sostenere che l’operatività dell’art. 10 bis sia limitata alle sole ipotesi in cui lo scioglimento anticipato della legislatura avvenga prima dei 180 o dei 90 giorni rispettivamente previsti dagli artt. 8 comma 2. e 10 comma 2. L.R. cit., e non possa funzionare come una sorta di rimessione in termini per il candidato che, spirato il predetto termine ordinario di 180 o 90 giorni previsto per l’ipotesi fisiologica di elezioni svolte in coincidenza con la conclusione ordinaria della legislatura, voglia approfittare



del più breve termine dei 10 giorni per rimuovere la causa di ineleggibilità e presentare la propria candidatura.

Nessuna norma di legge autorizza questa interpretazione.

Al riguardo, giova anzitutto richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale, per la quale le cause di ineleggibilità – stabilite, com'è noto, allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48 Cost., rispetto a qualsiasi possibilità di *captatio benevolentiae* o di *metus potestatis* derivante dalla titolarità di determinare cariche o uffici potenzialmente idonei ad influire sulla libera scelta degli elettori e tali da arrecare un *vulnus* alla *par condicio* dei candidati nella contesa elettorale – sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (Corte Cost. nn. 46 e 108 del 1969, nn. 38 e 189 del 1971, n. 58 del 1972; v. anche Corte Cost. n. 166 del 1972, nella cui motivazione si legge: *"É vero che l'art. 51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti d'eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi (sent. n. 38 del 1971, testé rammentata); ma, proprio perché questi ultimi, risolvendosi in cause d'ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo stesso art. 51, del libero accesso, in condizione d'eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, é necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini"*).

Proprio sulla base di questi insegnamenti, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni che stabiliscono limiti al diritto di elettorato passivo o attivo costituiscono norme di stretta interpretazione, con la conseguenza che, ferma la possibilità di un'interpretazione estensiva (purché rispettosa del canone della ragionevolezza e contenuta nei limiti strettamente indispensabili a garantire l'interesse pubblico tutelato), deve ritenersi preclusa quella analogica (cfr. Cass. 5449/2005; Cass. 626/2008; Cass. 5060/2021).

Del resto, ove il legislatore regionale avesse voluto limitare l'applicabilità dell'art. 10 bis alle sole ipotesi di conclusione anticipata della legislatura verificatasi in data anteriore ai 180 o 90 giorni sopra citati, lo avrebbe stabilito in modo espresso, come invero ha fatto



agli articoli 13 comma 02 e 14 comma 5 L.R. cit., con i quali ha disciplinato le conseguenze (*"riduzione della metà"*) che l'anticipo della data delle elezioni determina sulla quantificazione del numero delle firme richiesto per la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali, prevedendo espressamente i giorni di anticipo (oltre 120) rispetto alla naturale scadenza della legislatura (in linea con tale opzione ermeneutica, può richiamarsi il commento alla L.R. n. 29/1951, pubblicato sul sito internet dell'Assemblea Regionale Siciliana dall'Ufficio della I Commissione Legislativa "Affari istituzionali" - Servizio delle Commissioni).

Esempi di analogo tenore si rinvencono in altri settori dell'ordinamento, e in particolare: nella legislazione nazionale, dove l'art. 7 D.P.R. n. 361/1957 limita l'operatività del termine speciale dettato per la rimozione della causa di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati alle sole ipotesi in cui lo scioglimento *"ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni"*; nella legislazione della Regione Sardegna, in cui l'art. 24 della legge statutaria n. 1/2008 in tema di cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione prescrive il termine dei sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale per la rimozione delle cause di ineleggibilità *"in caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale"*.

Di nessun rilievo risulta al riguardo la circostanza che, con sentenza della Corte di Cassazione n. 6845/2011 - richiamata dal ricorrente a sostegno della propria opzione interpretativa -, tale ultima norma, dettata per l'elezione alla carica di Presidente della Regione Sardegna, sia stata ritenuta applicabile estensivamente anche alle cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali della medesima Regione, per i quali l'art. 25 nulla prevede espressamente: la Corte ha, invero, ritenuto, di potere accedere ad un'interpretazione estensiva del limite di cui all'art. 24, ricomprendendovi anche i consiglieri regionali, facendo espressa applicazione, come consentito dalla sopra citata giurisprudenza, del criterio interpretativo teleologico e rinvenendo nelle due norme in questione un'eguale *ratio*.

Non altrettanto può farsi con riferimento alla legislazione elettorale della Regione Sicilia.

Invero, tenuto conto che, con riferimento alle norme elettorali siciliane, non è letteralmente prevista alcuna limitazione all'operatività dell'art. 10 *bis* né per i candidati



alla Presidenza né per i candidati all'Assemblea Regionale, nulla autorizza ad introdurre in via interpretativa una simile regola, se non violando il principio della eccezionalità e tassatività delle cause di ineleggibilità.

La stessa Corte di Appello di Palermo, come opportunamente evidenziato dal resistente, proprio con riferimento alle medesime elezioni regionali oggetto del presente giudizio, ha ritenuto applicabile l'art. 10 *bis* L.R. cit. per l'ipotesi di cessazione anticipata della legislatura, a prescindere dal fatto che tale cessazione fosse avvenuta quando era ormai decorso il termine di 90 o 180 giorni previsto dagli artt. 10 e 8.

Invero, la Corte, con la sentenza n. 301/2024 del 22/2/2024 (v. doc. 10 allegato alla comparsa di risposta), ha ritenuto eleggibile il candidato Daidone Dario Letterio in quanto lo stesso era cessato dall'esercizio delle funzioni nell'estate del 2022, rilevando come *"sia la data di presentazione delle dimissioni (26 luglio 2022), che quella di presentazione della richiesta di modifica dei componenti del CdA (2 agosto 2022)"* fossero *"anteriori perfino alla data di indizione dei comizi elettorali"*, e, dunque, valorizzando tale ultima data come decisiva ai fini della valutazione della tempestività della rimozione della causa di ineleggibilità, piuttosto che quella del rispetto dei 90 o 180 giorni anteriori alla scadenza ordinaria della legislatura.

5. Né, per altro verso, può ritenersi fondato il rilievo di nullità del provvedimento di collocamento in aspettativa del dirigente Giuffrida, emesso con D.D.S. n. 3256 del 12/8/2022 dal Dirigente del Servizio I Gestione Giuridica del Personale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.

Il Collegio ritiene invero che tale provvedimento, reso su conforme richiesta del Giuffrida (*"richiesta collocazione in aspettativa n.r. per motivi elettorali"*: v. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione del resistente), *"ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 10, comma 1-bis, e 10-bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni"*, sia stato correttamente emesso richiamando l'art. 35 comma I del CCRL (*"aspettative per cariche pubbliche elettive"*), esplicitamente dettato proprio per le ipotesi di collocamento in aspettativa per motivi elettorali, piuttosto che l'art. 33 comma I (*"aspettativa per motivi familiari e personali"*), genericamente applicabile ai periodi di aspettativa richiesti *"per esigenze personali o di famiglia"*, il cui rilascio risulta, a differenza di quello per motivi



elettorali, subordinato alla verifica, da parte del datore di lavoro, della compatibilità "con le esigenze organizzative o di servizio".

Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi elettorali, invero, in quanto funzionale a rimuovere un limite al diritto di elettorato passivo, deve qualificarsi alla stregua di vero e proprio atto dovuto e vincolato, privo di alcuna discrezionalità amministrativa (cfr. Corte Cost. n. 56/2017 in motivazione).

In ogni caso, anche a volere ritenere diversamente e cioè che il decreto del 12/8/2022 di concessione dell'aspettativa dovesse essere accompagnato dal nulla-osta del Segretario Generale Avv. Maria Mattarella, va osservato come l'assenza di tale nulla-osta determinerebbe un vizio meramente formale del provvedimento di collocazione in aspettativa, vizio che, comportando la mera irregolarità o annullabilità dell'atto, avrebbe dovuto essere denunciato mediante apposita tempestiva impugnativa.

Non risultando proposta alcuna impugnazione, deve ritenersi che l'atto abbia comunque prodotto ed esaurito i propri effetti: il Giuffrida, invero, nel periodo di aspettativa (19/8-25/9/2022) non svolse alcuna attività lavorativa presso l'Ufficio di appartenenza (v. cartellino digitale presenze, all. 7 della comparsa di risposta), non percepì alcuna retribuzione, né il relativo periodo risulta computato ai fini della anzianità, della determinazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, del computo delle ferie o della tredicesima mensilità (v. D.S.S. n. 3256 del 12/8/2022, all. 6).

Ebbene, tanto è sufficiente per ritenere rispettato quel principio di effettività di cessazione delle funzioni, più volte richiamato dalla giurisprudenza ai fini della verifica del rispetto delle norme di materia di rimozione delle cause di ineleggibilità.

In particolare, va in proposito richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 27832/2011: *"in tema di elezioni del consiglio regionale siciliano, l'art. 10 bis l. reg. 20 marzo 1951 n. 29, introdotto dalla l. reg. 3 giugno 2005 n. 7, nel prevedere il termine entro il quale devono essere rimosse le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, pone l'accento non tanto sul titolo della cessazione delle funzioni che danno luogo all'ineleggibilità (dimissioni, collocamento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sull'effettività di tale cessazione, da intendersi, così come precisato dall'art. 8, comma 3, della medesima legge reg., come "effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito". Ne segue che la prova di tale cessazione – il cui onere incombe sul candidato – può emergere non solo da elementi formali, attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l'eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori, dalla*



complessiva considerazione dei quali risulti, comunque, che tale cessazione si è verificata" (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 18716/2012 e n. 4227/2021, in motivazione).

La stessa Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. 301 del 22/2/2024 emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 619/2023 R.G., ha ribadito che *"il sistema delinato dalla L.R. n. 29/1951 ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, si caratterizza invero per la necessità di avere riguardo alla effettiva cessazione dalla carica, cosicché, come chiarito dalla S.C., non rilevano eventuali irregolarità formali ..."*.

Ciò, del resto, appare in linea con la stessa *ratio* delle cause di ineleggibilità, le quali – come già osservato – mirano a prevenire effetti distorsivi quanto alla parità di condizioni tra i vari candidati, in ragione del fatto che il soggetto non eleggibile – avvalendosi della particolare carica ricoperta – può influenzare a suo favore il corpo elettorale.

Continua la Corte di Appello nella pronuncia sopra citata: *"A siffatta interpretazione della disposizione in esame, che privilegia l'integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali, conducono sia, come già sottolineato, lo stesso tenore della disposizione medesima, sia – e soprattutto – le concorrenti considerazioni che: il diritto di elettorato passivo, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza dall'art. 51 Cost., comma 1, è diritto politico fondamentale connotato dai caratteri dell'inviolabilità (cfr., ex plurimis, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 235 del 1988 e 141 del 1996); le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., n. 3 del Considerato in diritto); è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2010, n. 7 del Considerato in diritto), nel senso che esse devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., ibidem), entro i limiti cioè di una stretta strumentalità rispetto all'obiettivo perseguito"* (così Cass. n. 27832/2011, ripresa anche da Cass. n. 4227/2021)".

Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla correttezza formale del decreto di collocamento in aspettativa del Giuffrida, va ribadito che i suoi eventuali vizi formali non hanno inficiato in alcun modo l'efficacia del provvedimento: gli effetti dell'aspettativa si



sono, invero, regolarmente prodotti, avendo il Giuffrida concretamente cessato di esercitare le proprie funzioni dirigenziali a decorrere dal 19/8/2022 e ininterrottamente fino al 25/9/2022, in tal modo rimuovendo efficacemente quella causa di ineleggibilità derivante dalla funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 10 comma 1 *bis* L.R. 29/1951 e, quindi, l'ostacolo al pieno esercizio del suo diritto di elettorato passivo.

6. Né a scalfire la validità della conclusione appena illustrata può avere alcun rilievo la documentazione prodotta dal ricorrente con riferimento alle funzioni di RUP e di DEC del Giuffrida, connesse al suo incarico dirigenziale e formalmente mantenute anche durante il periodo di aspettativa.

Nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente, invero, dimostra in alcun modo l'esercizio, nel periodo in questione, delle funzioni dirigenziali da parte del Giuffrida né di compiti connessi agli incarichi di RUP o DEC legati alle predette funzioni: trattasi, piuttosto, di atti e documenti (in parte di data antecedente rispetto all'inizio del periodo di aspettativa) relativi a singoli procedimenti o lavori, i quali venivano sì trasmessi al Dirigente Giuffrida, pur nel corso del periodo di aspettativa, ma esclusivamente per mera conoscenza.

Né, del resto, può imputarsi al Giuffrida la circostanza che l'Amministrazione regionale non abbia provveduto alla sua sostituzione quale RUP o quale DEC in relazione ai vari procedimenti amministrativi o ai diversi lavori rientranti nella sfera di competenza dell'unità operativa dal medesimo diretta.

Le conseguenze di tale eventuale omissione non possono invero in alcun modo ricadere sul Giuffrida, risultando piuttosto decisivo il rispetto del principio di effettività della cessazione delle funzioni, principio che, nella specie, come già osservato, è stato pienamente rispettato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente procedimento, tenuto conto delle articolate ragioni poste a base della decisione e della difficoltà e particolarità delle questioni affrontate, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:



- rigetta il ricorso proposto da Primavera Santo Orazio;
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 27 maggio 2024.

Il Giudice rel. ed est.

Gabriella Giammona

Il Presidente

Francesco Micela

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011, n. 44.



